

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

INFORMAZIONI SOCIETARIE

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.



8P6ZT1

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA FATEBENEFRAELLI 20 CAP
Domicilio digitale/PEC	[REDACTED]
Numero REA	MI - 1777029
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04853800961
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04853800961 Data di iscrizione: 05/05/2005 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 30/04/2005
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	A) LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA E IL COMMERCIO, ANCHE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, DI IMPIANTI O DI COMPONENTI DI IMPIANTI, COMUNQUE ATTINENTI AL SETTORE INDUSTRIALE IN GENERE E, ...

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04853800961
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
Data iscrizione: 05/05/2005

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/05/2005

informazioni costitutive

Denominazione: 3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Sigla: 3V TECH S.P.A.
Data atto di costituzione: 30/04/2005

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2100

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2005
Scadenza esercizi successivi: 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: collegio sindacale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

A) LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, LA VENDITA E IL COMMERCIO, ANCHE DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE, SIA IN PROPRIO CHE PER CONTO TERZI, DI IMPIANTI O DI COMPONENTI DI IMPIANTI, COMUNQUE ATTINENTI AL SETTORE INDUSTRIALE IN GENERE E, IN PARTICOLARE, AL SETTORE CHIMICO-FARMACEUTICO, NONCHE' ALL'ASSISTENZA NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEL MONTAGGIO, CONDUZIONE E NOLEGGIO DI DETTI IMPIANTI;

B) L'ORGANIZZAZIONE DI AZIENDE IN TUTTE LE SUE FORME E SETTORI; FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE; LA RICERCA DI MERCATO E L'ESPLETAMENTO DI QUALSIASI SERVIZIO INERENTE ALL'ATTIVITA' DI ACQUISTO E VENDITA DI PRODOTTI TRATTATI DALLA SOCIETA' APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO; LA ELABORAZIONE E LA TRASCRIZIONE DI DATI STATISTICI, CONTABILI, MERCEOLOGICI, ANCHE A MEZZO DI SUPPORTI MECCANICI E MECCANOGRAFICI, LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, IL TUTTO PER CONTO DELLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO.

IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DI CUI AL PUNTO A), LA SOCIETA' POTRA' ESEGUIRE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER CONTO PROPRIO ED IN PARTICOLARE LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI.

IN RELAZIONE A TALE OGGETTO, LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE, IN VIA STRUMENTALE E NON PREVALENTE, QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE E FARE, SENZA RESTRIZIONE ALCUNA, TUTTO QUANTO NECESSARIO OD UTILE A FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO MEDESIMO, FATTA ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FINANZIARIA SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

POTRA' PURE ASSUMERE, SEMPRE IN VIA STRUMENTALE E NON PREVALENTE, A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE, AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO, FATTA ESPRESSA ESCLUSIONE DELL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPETONO TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA LIMITAZIONI, CON FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI OPPORTUNI PER IL RAGGIUNGIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE E LO STATUTO IN MODO TASSATIVO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA.

SONO INOLTRE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) LA DELIBERA DI FUSIONE E DI SCISSIONE NEI CASI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505, 2505-BIS, 2506-TER ULTIMO COMMA COD.CIV.;

B) LA DELIBERAZIONE DI EMISSIONE DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO ORDINARIO;

C) L'ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;

D) L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';

E) LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

F) L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

G) IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ALL'AMMINISTRATORE UNICO OVVERO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA PUO' INOLTRE ESSERE CONFERITA AL VICE-PRESIDENTE E AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DALLA RELATIVA DELIBERAZIONE DI NOMINA.

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA ATTRIBUITO AGLI AMMINISTRATORI DAL PRESENTE STATUTO E' GENERALE, SALVE LE LIMITAZIONI RISULTANTI DALLE DELIBERE DI NOMINA.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO, OVVERO CIASCUN AMMINISTRATORE CUI SPETTA LA RAPPRESENTANZA NEI LIMITI IN CUI GLI E' ATTRIBUITA PUO' NOMINARE INSTITORI E PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, VERRANNO RIPARTITI TRA I SOCI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2018 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Codice fiscale: [REDACTED]

57

STATUTO

DENOMINAZIONE = OGGETTO = SEDE = DURATA = DOMICILIAZIONE

Art.1

E' costituita una Società per Azioni denominata:

"3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.p.A."

o più brevemente "3V TECH S.p.A."

Art.2

La Società ha per oggetto:

a) la costruzione, l'acquisto, la vendita e il commercio, anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto terzi, di impianti o di componenti di impianti, comunque attinenti al settore industriale in genere e, in particolare, al settore chimico-farmaceutico, nonché all'assistenza nella manutenzione ordinaria e straordinaria nel montaggio, conduzione e noleggio di detti impianti;

b) l'organizzazione di aziende in tutte le sue forme e settori; formazione ed addestramento del personale; la ricerca di mercato e l'espletamento di qualsiasi servizio inerente all'attività di acquisto e vendita di prodotti trattati dalla Società appartenenti allo stesso gruppo; la elaborazione e la trascrizione di dati statistici, contabili, merceologici, anche a mezzo di supporti meccanici e meccanografici, la prestazione di servizi amministrativi, il tutto per conto delle Società appartenenti allo stesso gruppo.

In relazione all'oggetto di cui al punto a), la Società potrà eseguire attività di progettazione per conto proprio ed in particolare la costruzione di impianti e di componenti di impianti.

In relazione a tale oggetto, la Società potrà compiere, in via strumentale e non prevalente, qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo, fatta espressa esclusione dell'esercizio di attività finanziaria svolta nei confronti del pubblico.

Potrà pure assumere, sempre in via strumentale e non prevalente, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre Società od imprese, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, fatta espressa esclusione dell'esercizio di tale attività svolta nei confronti del pubblico.

Art.3

La Società ha sede legale in Milano.

Potranno essere istituite o soppresse, altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, uffici, agenzie, rappresentanze, magazzini e depositi.

Art.4

Il domicilio dei Soci e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dai libri sociali.

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo personale ma, eventualmente, anche il numero di utenza fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art.5

La durata della Società è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTO SOCI

Art.6

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Codice fiscale: 04853800961



Art.6) - Il capitale sociale è stabilito in Euro 18.000.000,00 (diciottomilioni virgola zero zero) diviso in n.1.800.000 (unmilioneottocentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

Art.7

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci, il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) ovvero a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili), anche mediante emissioni di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

L'assemblea straordinaria potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art.8

Il capitale potrà essere ridotto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Art.9

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'organo amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse legale, fermo il disposto dell'Art.2344 Cod.Civ..

Art.10

I Soci, su richiesta dell'organo amministrativo, potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni, anche di natura fiscale, vigenti al momento della esecuzione delle operazioni ed in particolare nel rispetto del divieto previsto dalle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

AZIONI

Art.11

La partecipazione di ciascun Socio al capitale sociale è rappresentata da azioni.

A ciascun Socio compete un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Art.12

I titoli azionari sono nominativi e potranno essere convertiti al portatore, a richiesta dell'azionista, qualora non ostino divieti di legge.

Art.13

Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Tuttavia, ai sensi dell'Art.2348 Cod.Civ., possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne la incidenza delle perdite; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art.14

Salvo previo concorde assenso scritto di tutti gli Azionisti, il trasferimento per atto tra vivi delle azioni nominative è possibile soltanto dopo che esse siano state offerte agli altri Soci titolari di azioni nominative, ai quali spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a parità di condizioni, in proporzione del numero di azioni a ciascuno già intestate.

Conseguentemente l'Azionista che intende trasferire le proprie azioni, deve darne comunicazione scritta con lettera raccomandata a tutti gli altri intesta-

tari di azioni nominative, i quali dovranno peraltro esercitare il loro diritto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del ricevimento di detta lettera.

Art.15

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Art.16

La Società può emettere obbligazioni ordinarie o convertibili, al portatore o nominative, per somma non eccedente complessivamente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art.17

La deliberazione di emissione delle obbligazioni ordinarie è di competenza dell'Organo Amministrativo.

La deliberazione di emissione delle obbligazioni convertibili è di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art.18

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da Notaio ed è depositato ed iscritto a norma dell'Art.2436 Cod.Civ..

Art.19

L'assemblea straordinaria che delibera l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, deve determinare il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità della conversione.

Contestualmente la Società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.

Art.20

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società.

Art.21

I titolari di obbligazioni devono nominare un rappresentante comune scelto anche al di fuori degli obbligazionisti, il quale dura in carica per un periodo non superiore ad un triennio e può essere rieletto.

ASSEMBLEA

Art.22

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche in luogo diverso dal comune in cui ha sede la Società, purché in Italia o nel territorio di altro stato appartenente all'Unione Europea o in Svizzera o negli Stati Uniti d'America.

Nel caso di assemblea straordinaria convocata all'estero, il relativo verbale dovrà comunque essere redatto in forma di atto pubblico, secondo i principi di diritto internazionale privato, e depositato presso un Notaio italiano. La qualità di pubblico ufficiale della persona che ha ricevuto l'atto pubblico estero, la sua competenza e la regolarità delle forme utilizzate vanno apprezzate con riferimento alla legge dello stato straniero dal quale l'atto proviene.

L'avviso di convocazione deve indicare:

* l'elenco delle materie da trattare;

* il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Codice fiscale: 04853800961



collegati per via telematica;

* l'indicazione del giorno ed ora stabiliti per la prima e per la seconda convocazione, nonché per eventuali successive convocazioni.

Art.23

L'assemblea viene convocata, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante avviso pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Art.24

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione, alternativamente alla modalità come sopra stabilita:

- a) lettera inviata a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci ed a tutti gli altri aventi diritto a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati.

Art.25

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea tenutasi nella modalità stabilita in questo articolo devono essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art.26

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.

L'organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art.27

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

Art.28

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Art.29

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 49 del presente statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari se previsti dallo statuto;
- d) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni;
- e) la costituzione di patrimoni destinati se previsti dallo statuto;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Art.30

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima, in seconda o ulteriore convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dagli artt.2368 e 2369 Cod.Civ..

Art.31

Le nomine alle cariche sociali si faranno per acclamazione o, in difetto, a maggioranza relativa con votazione palese.

Art.32

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui, per legge o in forza del presente Statuto, è riservato il diritto di intervento.

Art.33

Ogni Socio o altro avente diritto di voto potrà farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non Socia che non sia dipendente o componente degli organi di controllo o amministrativo della Società o di Società controllate.

Art.34

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distinti, in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; pertanto è necessario che:

- * sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- * sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno;
- * vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Codice fiscale: 04853800961



Art.35

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; nel caso di sua assenza e/o nel caso in cui lo stesso si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta dal Vice-Presidente o in mancanza dall'Amministratore Delegato ed in ulteriore mancanza dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti.

Art.36

L'assemblea nomina un Segretario anche non Socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non Soci.
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Art.37

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.38

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori possono essere non Soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art.39

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.
Spetta all'assemblea ordinaria di determinare la forma dell'amministrazione e di nominare o l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.

Art.40

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.
Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.
Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori, decade l'intero Consiglio e dovrà essere convocata con urgenza, a cura degli Amministratori rimasti in carica, apposita assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Art.41

Qualora si dimettessero tutti gli Amministratori o decadesse l'intero Consiglio ai sensi del precedente Art.40, le dimissioni o la decadenza avranno effetto dalla data dell'assemblea che nomina il nuovo organo amministrativo e che deve essere convocata con urgenza dagli Amministratori dimissionari.

Art.42

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente, quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea, e se lo riterrà opportuno un

Vice-Presidente; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Art.43

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'Art.2381 Cod.Civ., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Il Consiglio può inoltre disporre che venga costituito un Comitato Esecutivo del quale fa parte di diritto, oltre ai Consiglieri nominati, anche il Presidente. Possono essere, altresì, nominati Direttori Generali e Procuratori, con determinazione dei relativi poteri.

Art.44

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro stato della Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d'America, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Art.45

La convocazione è fatta con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dalla riunione a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Art.46

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.47

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza dal Vice Presidente o in caso di assenza o di impedimento da un Amministratore Delegato o in caso di assenza o impedimento da un Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art.48

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audio conferenza o videoconferenza, purché siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione costituiti principalmente:

- * dalla scelta del luogo della riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente ed il Segretario;
- * dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare mediante collegamenti video; e
- * dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

POTERI DI GESTIONE

Art.49

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione or-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Codice fiscale: 04853800961



dinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e di scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma Cod.Civ.;
 - b) la deliberazione di emissione di prestito obbligazionario ordinario;
 - c) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
 - d) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
 - e) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
 - f) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
 - g) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
- All'Amministratore Unico competono indistintamente tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società nonché i poteri di gestione straordinaria eventualmente attribuiti in sede di nomina.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.50

La rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza può inoltre essere conferita al Vice-Presidente e agli Amministratori Delegati dalla relativa deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

L'organo amministrativo, ovvero ciascun Amministratore cui spetta la rappresentanza nei limiti in cui gli è attribuita può nominare Istitori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti nel rispetto delle norme di legge.

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Art.51

All'Amministratore Unico ovvero ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e potrà essere attribuito un compenso annuo il cui ammontare sarà determinato dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

COLLEGIO SINDACALE

Art.52

Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti. Spetta all'assemblea ordinaria nominare i componenti il Collegio Sindacale ed il relativo Presidente e determinarne il compenso annuale.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dalla nomina.

La cessazione dei Sindaci per la scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.

Codice fiscale: [REDACTED]

61

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale in audio conferenza o videoconferenza, purché siano assicurati i fondamentali diritti di partecipazione costituiti principalmente:

- * dalla scelta del luogo della riunione, dove sarà presente almeno un Sindaco;
- * dall'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare mediante collegamenti video;
- * dalla possibilità di ciascuno di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art.53

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

CONTROLLO CONTABILE

Art.54

Il controllo contabile spetta al Collegio Sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria, di attribuire il controllo contabile ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

Il Revisore o la Società di Revisione, quando incaricato del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il Bilancio di esercizio e, ove redatto, il Bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato, ove redatto.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'incarico del controllo contabile ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione deve possedere per tutta la durata del mandato i requisiti di cui all'art.2409-quinquies Cod.Civ.. In difetto, il Revisore o i Soci della Società di Revisione sono ineleggibili e, se eletti, decadono di diritto. In caso di decadenza del Revisore, gli Amministratori sono tenuti a convocare, senza indugio, l'assemblea, per la nomina di un nuovo Revisore o Società di Revisione.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art.55

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.56

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 11-06-2018

3V TECH EQUIPMENT & PROCESS SYSTEMS S.P.A.
Codice fiscale: 04853800961



Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.57

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i Soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Art.58

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Art.59

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Art.60

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del Collegio Arbitrale.

Art.61

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art.62

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

Art.63

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei Soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei Soci con la maggioranza prevista per l'Assemblea straordinaria.

DISPOSIZIONE FINALE

Art.64

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia.